

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **812/1988** (ECLI:IT:COST:1988:812)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **04/07/1988**

Deposito del **14/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13989**

Atti decisi:

N. 812

ORDINANZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'allegata tabella 4 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1987 dal Pretore di Lecco nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Grimaldi Luigi ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Lecco, nei procedimenti civili riuniti promossi da Luigi Grimaldi e da Ambrogio Galli nei confronti dell'INAIL, con ordinanza emessa il 27 novembre 1987 (R.ord. n. 68 del 1988) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, censurando la tassatività della indicazione tabellare delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della ipoacusia da rumori come malattia professionale;

che l'ordinanza di rimessione richiama, per l'identità delle questioni, altra ordinanza (R.ord. n. 528 del 1986) della stessa autorità, con la quale "è stata sollevata questione di costituzionalità del principio di tassatività della tabella";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che venga dichiarata la inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, anche a voler prescindere dal fatto che l'ordinanza è interamente motivata, sia in punto di rilevanza che di manifesta infondatezza, per relationem ad altra ordinanza della stessa autorità giudiziaria, questa Corte, con sentenza n. 179 del 1988, pronunciandosi su questioni sollevate, tra le altre, dalla ordinanza (R.O. n. 528 del 1986) del Pretore di Lecco dalla stessa autorità ora richiamata, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

Che, pertanto, in consanguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto dell'incidente sollevato dal Pretore di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione è divenuta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost. dal Pretore di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.